



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra [REDACTED], cittadina italiana nata a Roma (RM) il [REDACTED] novembre 19[REDACTED], volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di Agente immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i;

VISTO che l’interessata ha documentato di aver conseguito, in Bulgaria, il Certificato di qualifica professionale di Agente Immobiliare / Broker serie II n. 04[REDACTED] – numero di reg. del Certificato [REDACTED]-[REDACTED] del 0[REDACTED].0[REDACTED].20[REDACTED], rilasciato dall’Agenzia Nazionale per l’Istruzione e la Qualifica Professionale - Centro per la Formazione professionale c/o [REDACTED] di Sofia (Bulgaria);

CONSIDERATO che con il predetto certificato viene conferito alla sig.ra [REDACTED], con decisione della Commissione esaminatrice per le qualifiche professionali (Protocollo n. 14 del [REDACTED] maggio 20[REDACTED]), il terzo livello di qualifica professionale per la professione di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER, specialità Proprietà immobiliari, al termine del corso della durata di 12 mesi (960 ore) effettuato, per corrispondenza, presso il Centro per la formazione professionale c/o [REDACTED];

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055521
dirigente roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



VISTO l'Attestato n. 07-00-84/04.12.2019 del Centro Nazionale d'informazione e di documentazione della Repubblica di Bulgaria (Centro di Assistenza bulgaro per la Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.), rilasciato *ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza sui termini e le modalità di rilascio di certificati nell'ambito delle qualifiche professionali, conseguite sul territorio della Repubblica di Bulgaria, necessari ai fini dell'accesso e l'esercizio della professione regolamentata sul territorio di un altro Stato membro*", in cui si certifica che la Sig.ra [REDACTED] possiede la qualifica professionale di Agente immobiliare/Broker conseguita con Certificato di qualifica professionale serie II n. 0 [REDACTED] – numero di reg. [REDACTED]-[REDACTED] rilasciato il 0 [REDACTED].0 [REDACTED].20 [REDACTED] dal Centro per la formazione professionale c/o [REDACTED] [REDACTED] – Specialità "Proprietà immobiliari"; che la qualifica corrisponde al primo livello di qualifica "a" (i) ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2005/36/CE e s.m.i.; che il titolare della qualifica ha diritto di esercitare la professione di Agente Immobiliare/Broker sul territorio della Bulgaria; che la professione non è regolamentata e che l'istruzione e la formazione, necessari ai fini dell'esercizio della professione, sono regolamentate in Repubblica di Bulgaria;

CONSIDERATO che il predetto Attestato include anche la dichiarazione della sig.ra [REDACTED], titolare della qualifica, secondo cui, al momento del rilascio del medesimo Attestato, non sussistono a proprio carico sanzioni amministrative che impediscono l'esercizio della professione;

VISTO il documento denominato "Certificato" numero rif. [REDACTED]/1 [REDACTED].0 [REDACTED].20 [REDACTED] della [REDACTED] di Sofia (Bulgaria) – che attesta la validità del citato Certificato di qualifica professionale serie II n. 0 [REDACTED] – numero di reg. del Certificato [REDACTED]-[REDACTED] del 0 [REDACTED].0 [REDACTED].20 [REDACTED] rilasciato dal Centro per la formazione professionale presso la [REDACTED] a favore della Sig.ra [REDACTED] per la qualifica professionale di "Agente immobiliare/Broker" specialità "Proprietà immobiliari" nel periodo dall' [REDACTED].0 [REDACTED].20 [REDACTED] al [REDACTED].0 [REDACTED].20 [REDACTED], con durata di 960 ore, nell'ambito della formazione regolamentata;

VISTO il documento della Centro per la formazione professionale presso la [REDACTED] [REDACTED] recante le procedure statali per il conseguimento della professione di Agente immobiliare / Broker in Bulgaria (qualifica professionale 341030 - Agente immobiliare/Broker, specializzazione 3410301 "Proprietà immobiliari") che attesta la regolamentazione nazionale bulgara sull'istruzione e la formazione professionale ed i requisiti normativi obbligatori di accesso alla formazione professionale;

CONSIDERATO che il predetto documento del Centro per la formazione professionale presso [REDACTED] [REDACTED]"



Associazioni di categoria FIAIP e FIMAA, aveva ritenuto i titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria (riferiti ai corsi della durata di 960 ore), analoghi a quelli prodotti dalla richiedente, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di Agenti di Affari in mediazione di cui alla Legge n. 39 del 03 febbraio 1989 ed al D.lgs n. 59 del 29 marzo 2010;

CONSIDERATO che la medesima Conferenza di servizi del giorno 11 ottobre 2019 aveva altresì determinato che i citati titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria, presentati con ulteriori domande, verranno trattati quali "titoli identici" e che verranno accolti senza necessità di misure compensative in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE qualora sia possibile valutare favorevolmente - quale "verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze" - l'eventuale Attestato di frequenza, con superamento di esame o valutazione finale, del corso italiano di formazione per Agente di Affari in mediazione immobiliare" valido ai fini dell'ammissione agli esami camerali per l'iscrizione nel ruolo di Agenti di Affari in mediazione ai sensi della Legge n. 39 del 03 febbraio 1989, e del D.lgs n. 59 del 29 marzo 2010;

VISTO l'Attestato del 13 marzo 2012, nr. di registrazione 127070 - di frequenza del corso per Agente di Affari in mediazione - Sezione degli Agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso effettuato alla Sig.ra [REDACTED] presso la [REDACTED] S.r.l. di Roma (autorizzazione Regione Lazio DGRL B0663 del 01.02.2011) della durata di 150 ore (dal [REDACTED] al [REDACTED]), con esame di fine corso sostenuto in data [REDACTED] marzo 20[REDACTED] - *valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;*

RITENUTO pertanto che sussistono le medesime condizioni del caso analogo valutato dalla Conferenza di servizi dell'11 ottobre 2019 e che, pertanto, si possa procedere al riconoscimento dei titoli esteri senza necessità di misure compensative - in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE - valutando favorevolmente quale "verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze" il sopra citato Attestato del [REDACTED] marzo 20[REDACTED] - nr. di registrazione [REDACTED]0 - conseguito dall'interessata al termine del corso in Italia per Agente di Affari in mediazione - Sezione degli Agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, con esame finale;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1-



IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso l'Istituto bancario FIDEURAM, in data 30 gennaio 2020;

DECRETA

1. Alla Sig.ra [REDACTED], cittadina italiana nata a Roma (RM) il [REDACTED] novembre 19[REDACTED], ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i sono riconosciuti i titoli di formazione e di qualifica professionale, di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione – sezione immobiliare, di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e s.m.i. senza necessità di misure compensative.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 04 giugno 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO